

REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 2333/95 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1995

che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 73 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,considerando che il trattato sull'Unione europea sancisce il principio della sussidiarietà, il quale deve essere introdotto nel regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾ (in prosieguo «il regolamento finanziario»);

considerando che detto trattato innalza la Corte dei conti al rango di istituzione, affidandole nuovi compiti, e che, di conseguenza, occorre adeguare e completare le disposizioni del regolamento finanziario relative a tale istituzione;

considerando che il rafforzamento del controllo esercitato sull'esecuzione del bilancio dal Parlamento e dal Consiglio, in base alle relazioni e alla dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti che emanano dalla Corte dei conti,

rende indispensabile adeguare le disposizioni dell'articolo 89 del regolamento finanziario;

considerando che l'attuazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo richiede che, nell'ambito del regolamento finanziario, siano inserite le opportune disposizioni, relative in particolare alla presentazione del bilancio e alle condizioni di esecuzione dell'apporto finanziario aggiuntivo fornito dalle partecipazioni finanziarie degli Stati AELS (EFTA);

considerando che è opportuno completare il regolamento finanziario con le disposizioni necessarie per disciplinare la partecipazione finanziaria di terzi ad attività comunitarie;

considerando che è opportuno precisare, in sede di stipulazione di contratti, che le istituzioni devono conformarsi agli stessi obblighi che incombono agli enti degli Stati membri in virtù delle direttive del Consiglio che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, ove il loro importo raggiunga o superi i limiti previsti da queste direttive, e che è opportuno precisare e adeguare nel contempo le disposizioni applicabili ai contratti al di sotto dei limiti fissati nelle direttive;

considerando che la concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾ e dall'articolo 127 del regolamento finanziario ha avuto luogo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario è così modificato.

- 1) È introdotta una parte I intitolata: «Disposizioni applicabili al bilancio generale delle Comunità europee».

⁽¹⁾ GU n. C 254 dell'1. 10. 1992, pag. 5 e GU n. C 56 del 24. 2. 1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 115.

⁽³⁾ GU n. C 342 del 23. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.